



Banca del Fucino

1923 | 2023

Aggiornamento: 02/2026

ALLEGATO 4

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione della Banca possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Addetto all'attività di intermediazione all'interno dei locali della Banca del Fucino	
Cognome:	
Nome:	
Rapporto in essere con l'intermediario:	Dipendente
iscritto alla Sezione E del Registro Unico degli Intermediari (RUI)	<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI con il n° -----

- a. Banca del Fucino S.p.A. (di seguito anche la "Banca") iscritta in data 21 agosto 2020 alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari (RUI) con il n° D000662929;
- b. Sede Legale: Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma (RM);
- c. Recapito telefonico: 06.689761; indirizzo internet: www.bancafucino.it; indirizzo di posta elettronica: direzione.generale@bancafucino.it; indirizzo di posta elettronica certificata: bancafucino@postacert.cedacri.it;
- d. Siti internet attraverso cui avviene la promozione dei contratti di assicurazione: www.bancafucino.it
- e. L'IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta dagli intermediari iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi.

SEZIONE II - Informazioni sul modello di distribuzione

Banca del Fucino ha stipulato con la Compagnia di Assicurazioni **ATHORA Italia S.p.A.** un apposito contratto per la distribuzione con vincolo di esclusiva dei prodotti "Ramo Vita" da quest'ultima emessi.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

- a. La Banca del Fucino **non detiene** una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b. **Nessuna impresa di assicurazione** o impresa controllante un'impresa di assicurazione sono detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca del Fucino.

Sezione IV - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, Banca del Fucino:

- a. **fornisce** consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;



Banca del Fucino

1923 | 2023

- b. **fornisce** consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti d'investimento assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- c. **non fornisce** consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private;
- d. **non fornisce** consulenza su base indipendente;
- e. **fornisce** al Cliente, con cadenza semestrale, una valutazione periodica dell'adeguatezza del portafoglio inclusiva, dunque, dei prodotti d'investimento assicurativi presenti nel portafoglio stesso;
- f. **distribuisce**, in regime di **esclusiva** con **ATHORA Italia S.p.A.**, tutti prodotti assicurativi rientranti nel "Ramo Vita";
- g. **fornisce** in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private;
- h. **fornisce** indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private;
- i. **fornisce** ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private.

Sezione V - Informazioni relative alle remunerazioni

Natura del compenso percepito dalla Banca del Fucino:

- commissione espressa in percentuale sul premio imponibile delle polizze intermediate, corrisposta da ATHORA Italia S.p.A. e inclusa nel premio versato dal contraente, pari al ...%;
- commissione che non incide sul premio versato dal contraente, ma a carico della compagnia ATHORA Italia S.p.A. espressa in percentuale sul premio imponibile delle polizze intermediate e pari al ----- % del premio imponibile;
- retrocessione di parte degli oneri imputati su base annua in relazione agli importi oggetto di investimento per la quale si rinvia all'apposita sezione del DIP aggiuntivo;
- È altresì possibile la corresponsione da parte dell'impresa di eventuali benefici economici al raggiungimento di predeterminati obiettivi, definiti per aggregato di prodotti e non legati alla distribuzione di individuali o specifici prodotti di investimento assicurativo. L'intermediario potrà infine ricevere benefici non monetari di minore entità legati, in particolare, allo svolgimento di attività di formazione e informazione connesse allo svolgimento dell'attività distributiva.

L'informativa sui costi è fornita dalla Banca attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

La valutazione periodica dell'adeguatezza di cui alla lett. e) della Sez. IV è fornita dalla Banca a titolo gratuito.

La Banca del Fucino **fornisce con cadenza annuale** le informazioni su tutti i costi e gli oneri, comprese le informazioni relative all'attività di distribuzione assicurativa, al costo del prodotto di investimento assicurativo raccomandato e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti eseguiti a favore di o tramite terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi all'attività di



Banca del Fucino

1923 | 2023

distribuzione assicurativa e al prodotto di investimento assicurativo, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica.

Sezione VI - Informazioni sul pagamento dei premi

La Banca comunica che:

- a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b. le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
 - ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione e/o l'intermediario, espressamente in tale qualità.

Sezione VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il **Contraente**:

- **può rivolgersi alla funzione deputata alla gestione dei reclami** (Funzione Reclami) della Banca, Via Tomacelli n. 107, 00186, per il comportamento della Banca, o la violazione da parte della stessa di norme cui è soggetta (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), presentando reclamo scritto a mezzo di lettera ordinaria o (soluzione preferibile) raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti recapiti:

posta elettronica: reclami@bancafucino.it;

PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it,

o a quelli successivamente comunicati dalla Banca tramite pubblicazione sul sito internet alla sezione "Reclami".

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, **entro 45 giorni** dal ricevimento della richiesta di rimborso;

- **può rivolgersi all'impresa di assicurazione preponente**, il cui indirizzo è reperibile nei DIP aggiuntivi o nel sito dell'IVASS (Uffici reclami delle imprese) o accedendo al sito internet dell'impresa stessa, per il comportamento dell'Impresa di assicurazione o la violazione, da parte della stessa, di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri);
- **qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Banca o dell'impresa entro il termine di legge**, può comunque **rivolgersi all'IVASS o alla Consob** secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

Inoltre, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo alla Banca e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, **il Contraente ha facoltà di**:

- **presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo**, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- **avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione** delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.



Banca del Fucino

1923 | 2023

SEZIONE VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

La Banca comunica al contraente che:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviano al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Dichiarazione del cliente

Il sottoscritto, potenziale contraente di un contratto di assicurazione, dichiara di aver ricevuto copia del presente modulo e di aver preso conoscenza dei relativi contenuti informativi.

Luogo e Data

Firma del Contraente/Assicurato
